

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 15/04/2021

FATTO

Il ricorrente, cointestatario insieme al genitore defunto di nove buoni fruttiferi postali, chiede all'Arbitro la *"corresponsione in favore dell'intestatario degli interessi dal 20° al 30° anno alle condizioni originariamente apposte sul titolo per la serie P"*.

Il ricorrente precisa di non disporre di fotocopia integrale di due dei titoli e di averne chiesto all'intermediario il rilascio in sede di reclamo, senza ottenere riscontro. Non risulta, peraltro, allegata copia del reclamo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce, preliminarmente, l'incompetenza dell'Arbitro, *ratione temporis* e *ratione materiae*.

Sotto il primo profilo, rileva che il *petitum* del ricorso in oggetto, riguardando i rendimenti dei buoni, atterrebbe a vizi genetici del negozio e si fonderebbe su un comportamento tenuto dall'intermediario nell'anno di sottoscrizione dei buoni, là dove la competenza dell'Arbitro sussiste per le controversie relative a operazioni e comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009.

Quanto al secondo profilo di incompetenza, l'intermediario sottolinea che i buoni fruttiferi sono mezzi della raccolta del risparmio, effettuata per conto dell'Emittente e che la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale diverse dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".

Asserisce, quindi, che, ancor prima della speciale disciplina che regola la materia, l'insussistenza della competenza dell'Arbitro deriverebbe, principalmente, dalla qualificazione dei prodotti di risparmio postale in termini di prodotti finanziari, categoria espressamente esclusa dall'ambito della cognizione (oggettiva) dell'ABF dalle relative Disposizioni applicative emanate dalla Banca d'Italia.



Tanto premesso, l'intermediario precisa che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che sono stati collocati mediante moduli della precedente serie "P", sui quali sono stati apposti i timbri, sul fronte e sul retro. Al momento del rimborso, l'intermediario avrebbe riconosciuto esattamente quanto stabilito dal DM 1986. In particolare, sino al 20° anno gli interessi sono stati calcolati con capitalizzazione ai tassi indicati dal DM 1986 (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno, l'importo, calcolato per ogni successivo bimestre, nella misura dell'interesse non capitalizzato del 12%.

L'intermediario osserva che il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", sin dalla data del rilascio, poiché i timbri modificativi erano apposti sui titoli in oggetto già al momento del rilascio. Inoltre, ricorda che i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto, ai suddetti titoli non si applicano i principi dell'autonomia e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito.

Sul punto, richiama la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU., secondo cui il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BFP trova il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto".

Ad avviso dell'intermediario, il sottoscrittore avrebbe potuto conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.06.1986, pubblicata in G.U., come chiarito dalla giurisprudenza di merito e confermato dalla sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU., non potendo quindi ritenersi formato alcun legittimo affidamento.

Tanto premesso, l'intermediario chiede:

"- in via preliminare:

- *l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;*
- *dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;*
- *nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto*
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio."

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto il rimborso di nove buoni fruttiferi postali, sulla base delle condizioni originariamente apposte sui titoli, per il periodo successivo al 20° anno.

Preliminarmente, mette conto esaminare le eccezioni sollevate dall'intermediario convenuto, che ha chiesto al Collegio di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'Arbitro, *ratione materiae* e *ratione temporis*.

Le eccezioni dell'intermediario non meritano di essere accolte.

Quanto alla competenza *ratione temporis*, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del contratto ovvero sugli effetti sullo svolgimento del rapporto. Con specifico riferimento al problema in questa sede evocato, il Collegio di Coordinamento, nella citata decisione n. 5673/2013, ha precisato che «*entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell'ABF*» (in senso conforme,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

cfr., tra gli altri, Collegio di Milano, decisione n. 478/14; Collegio di Torino, decisione n. 20042/20; Collegio di Bari, decisione n. 23420/20).

Con riferimento all'eccezione di incompetenza per materia, il Collegio richiama in senso adesivo la decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento, nella quale è stato chiarito che i BFP rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, attività che è espressamente indicata nelle *Disposizioni ABF* come materia di competenza dell'Arbitro. Il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, inoltre, è riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Un., n. 13979/2007).

Nel merito, la controversia sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 21° al 30° anno, dei seguenti buoni fruttiferi della serie Q, rilasciati su moduli cartacei della precedente serie "P":

- n. 114 di L. 500 mila emesso il 27/01/87
- n. 018 di L. 500 mila emesso il 17/07/86
- n. 098 di L. 500 mila emesso il 17/01/87
- n. 031 di L. 2 milioni emesso il 27/01/87
- n. 197 di L. 1 milione emesso il 14/11/86
- n. 202 di L. 500 mila emesso il 01/08/87
- n. 190 di L. 500 mila emesso il 15/07/87
- n. 227 di L. 500 mila emesso il 15/07/87
- n. 273 di L. 500 mila emesso il 15/07/87.

Il Collegio osserva, innanzi tutto, che il ricorrente ha allegato solo il fronte, ma non anche il retro, dei buoni n. ***227 e n. ***273.

Il ricorrente sostiene di aver chiesto all'intermediario il rilascio di copia integrale degli stessi in sede di reclamo. Peraltro, il ricorrente non ha allegato copia del reclamo e non ha formulato richiesta di esibizione dei titoli, in sede di ricorso.

La lacunosità della documentazione relativa ai buoni sopra menzionati non consente al Collegio di verificare le condizioni riportate sui titoli e di valutare la legittimità della condotta dell'intermediario. La domanda del ricorrente, sul punto, non può, pertanto, trovare accoglimento (cfr., per una fattispecie analoga, Collegio di Bari, decisione n. 16512/20).

I restanti sette buoni risultano emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, il cui art. 5 dispone che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, l'orientamento consolidato di questo Arbitro è nel senso che la successiva apposizione del timbro sostituisca solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/20).

Per le suesposte ragioni, il Collegio accerta il diritto del ricorrente a ottenere il rimborso dei sette buoni sopra menzionati, secondo e condizioni originariamente apposte sui titoli, limitatamente al periodo successivo al 20° anno.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali nn. 114, 018, 098, 031, 197, 202, 190, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS